

**Rinnovabili.** In arrivo  
le linee guida **Pag. 9**

**PROFESSIONISTI IMPRESE AUTONOMIE LOCALI**

**Iva.** Il rappresentante nella prestazione di servizi  
e la rettifica sulle abitazioni invendute **Pag. 2-3**

Lunedì 19 Luglio 2010 - N. 196

www.ilssole24ore.com

**Accertamento.** Stretta del fisco contro i trasferimenti elusivi

## Sull'azienda ceduta l'abuso del diritto ricalcola il registro

Il conferimento con vendita di quote  
paga l'imposta 3-15% e non quella fissa

A CURA DI  
**Angelo Busani**  
**Antonio Tomassini**

Fisco all'attacco dei trasferimenti d'azienda organizzati mediante conferimento e successiva cessione di partecipazioni: censura sotto il profilo dell'abuso del diritto e decine di milioni di euro pretesi dall'amministrazione (15 milioni nella sola recente causa decisa dalla Ctp di Milano nella sentenza n. 26/2010).

Una moltitudine di operazioni di questo tipo è stata dunque messa sotto indagine da quando l'abuso del diritto viene adottato dal fisco come metodologia interpretativa anche nella valutazione delle operazioni soggette a imposta di registro. Con la conseguenza che moltissimi conferimenti di azienda in società con successiva cessione a terzi dell'ultima, vengono ora ritenuti elusivi. Di qui un imponente contenzioso, finalizzato a valutare se - come pretendono il fisco - queste operazioni siano effettivamente da qualificare come un'unica operazione di cessione di azienda, con conseguente richiesta di pagamento dell'imposta in misura proporzionale al posto di quella in misura fissa assolta in sede di registrazione del conferimento.

Va detto che queste operazioni sono state assai frequenti (e quindi il contenzioso in materia è altrettanto fitto) perché sono state espressamente "incentivate" dalla previsione dell'articolo 176, comma 3, Tuir, che le ha escluse dall'ambito di applicazione della normativa antielusiva operante nell'ambito dell'imposizione sul reddito.

In termini generali, la circolazione di un complesso aziendale può avvenire non solo per diretta cessione, ma anche me-

dante il ricorso a strumenti alternativi (è la circolazione "indiretta" del complesso aziendale) consistenti essenzialmente:

- nella cessione delle partecipazioni della società (società contenitore) che possiede il complesso aziendale medesimo;
- nel conferimento del complesso aziendale in una nuova e successiva cessione delle partecipazioni ricevute dal soggetto conferente nella società conferitaria;
- nella scissione della società contenitore in una società beneficiaria, con cessione

### CONTENZIOSO IN AUMENTO

Tutta l'operazione viene ricalcolata come «passaggio diretto»: la Ctp Milano ha avallato 115 milioni in una sola causa

delle partecipazioni, a seconda dei casi, della società scissa (qualora il complesso aziendale rimanga a quest'ultima) o della società beneficiaria (se il complesso aziendale le è stato trasferito).

Il regime tributario applicabile a queste diverse modalità di circolazione del complesso è diverso, in ragione del differente trattamento riservato dal legislatore al cosiddetto *share deal* (cessione di partecipazioni) rispetto all'*asset deal* (cessione diretta del complesso aziendale). Limitando il discorso al prelievo indiretto, va ricordato che il conferimento di azienda sconta l'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168), che pure la cessione di partecipazioni sconta l'imposta di registro in misura fissa, mentre la cessione d'azienda è tassata con l'imposta di registro dal 3 al 15 per

cento a seconda dei casi nonché, se vi sono immobili, con le imposte ipotecaria e catastale al 3 per cento.

È evidente dunque l'impatto che si può avere su uno *share deal* che viene ricalcolato in un *asset deal*. Questa operazione interpretativa è svolta dal fisco mediante il ricorso all'articolo 20 del Dpr 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro), secondo il quale l'imposta va applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. La ragione di questa norma è quella di consentire all'amministrazione di non trovare limiti, per la determinazione della tassazione applicabile, nell'apparenza formale degli atti presentati alla registrazione, ma di poter esigere l'applicazione delle imposte in conformità al loro effettivo contenuto.


Il contenzioso che si è aperto è impervio appunto sui confini applicativi di questa norma e quindi sul potere del fisco di disconoscere quelli che spesso al contribuente appaiono quali legittimi margini di manovra concessi dalla legge. E ciò soprattutto dove non si sia fatto ricorso a strutture di puro artificio, ma sia stata realizzata un'operazione ampiamente giustificabile sotto il profilo aziendale, civilistico e fiscale: in questi casi, se l'alternativa prescelta dal contribuente è quella meno onerosa fiscalmente rispetto alle altre, il risparmio d'imposta conseguito non dovrebbe essere ritenuto "patologico" e contestabile mediante la rilevazione di un abuso del contribuente.

www.ilssole24ore.com /norme/documenti Il testo della sentenza

### Il confronto

#### COME CIRCOLA UN'AZIENDA


1. Alfa spa cede la propria azienda (o un proprio ramo d'azienda) a Beta spa




2. I soci di Alfa spa cedono a Beta spa l'intero capitale di Alfa spa




3. Alfa spa conferisce l'azienda (o un proprio ramo d'azienda) in NewCo spa e poi cede a Beta spa tutto il capitale di NewCo spa



4. Alfa spa attribuisce per scissione a NewCo spa un ramo d'azienda; i soci di NewCo spa (che sono i soci di Alfa spa) cedono a Beta spa l'intero capitale sociale di NewCo spa



5. Alfa spa attribuisce per scissione a NewCo spa tutto il suo patrimonio attivo e passivo che non deve essere ceduto, lasciando in Alfa spa l'azienda o il ramo d'azienda che deve essere ceduto; i soci di Alfa spa cedono a Beta spa l'intero capitale sociale di Alfa spa



#### COME DIFENDERSI DALL'ACCERTAMENTO

- L'operazione è suffragata da valide economiche/aziendali
- C'è una rilevante differenza sotto il profilo civilistico tra l'acquisto di un'azienda e l'acquisto di una società mediante acquisizione del suo intero capitale sociale
- Queste operazioni sono state espressamente "incentivate" dalla previsione dell'articolo 176, comma 3, Tuir, che le ha escluse dall'ambito di applicazione della normativa antielusiva operante nell'ambito dell'imposizione sul reddito
- È ammissibile che l'amministrazione abbia il potere di ricalcolare fiscalmente il singolo atto di una "catena di atti" se con la catena si raggiunge lo stesso risultato che si sarebbe raggiunto senza la catena (esempio: lo spezzatino della cessione di azienda mediante una serie di atti contenenti cessione di singoli asset)
- Non pare ammissibile ricalcolare il singolo atto di una catena di atti quando l'esito della catena (lo *share deal*) sia una situazione giuridicamente diversa da quella che si ottiene con la stipula di un unico atto (l'*asset deal*)

#### IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di registro dal 3 al 15% sul valore delle attività trasferite al netto delle passività.  
Imposta ipotecaria al 2% sul valore degli immobili trasferiti.  
Imposta catastale all'1% sul valore degli immobili trasferiti

La cessione di azioni è tassata con l'imposta fissa di registro (euro 168)

Il conferimento d'azienda è tassato con le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168 ciascuna).  
La cessione di azioni è tassata con l'imposta fissa di registro (euro 168)

La scissione è tassata con le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168 ciascuna).  
La cessione di azioni è tassata con l'imposta fissa di registro (euro 168)

La scissione è tassata con le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 168 ciascuna).  
La cessione di azioni è tassata con l'imposta fissa di registro (euro 168)

Come contrastare la pretesa

## Le valide ragioni economiche giocano in difesa

L'interpretazione dell'articolo 20 del Testo unico dell'imposta di registro, circa la prevalenza della sostanza sulla forma degli atti sottoposti a registrazione, è sempre stata la questione di maggior spessore, teorico e pratico, riguardante l'applicazione dell'imposta di registro. Questione che è diventata ancor più complicata da quando l'abuso del diritto è stato ritenuto una metodologia interpretativa utilizzabile anche nel campo delle imposte indirette (da ultimo si vedano le sentenze della Ctp di Milano n. 26/2010 e della Ctr di Bologna n. 53/2009).

Il primo punto da affrontare è se l'imposta di registro sia strutturata in modo tale da permettere solo la tassazione del singolo atto, a prescindere da altri atti a esso collegati, o se essa in effetti consenta di ricalcolazione un dato atto (e quindi la sua tassazione) alla luce della serie di atti coi quali esso sia concatenato.

Sicuramente, la norma in esame è stata scritta, in origine, con il pensiero rivolto al singolo atto; e il suo significato è quello di permettere la tassazione di quell'atto non per ciò che esso formalmente appare, ma per quel che sostanzialmente esso rappresenta: il caso di scuola (Rm 251294/1988; Cassazione 6759/1981) è quello del contratto preliminare di compravendita immobiliare che, portando il pagamento dell'intero prezzo e la consegna del bene, mostra di essere un preliminare solo nel nome, e cioè in apparenza, avendo invece tutte le intrinseche caratteristiche di un contratto definitivo.

Peraltro, non sarebbe plausibile confinare la norma in questione a consentire solo la valutazione del singolo contratto, qualora esso sia chiaramente inserito in una sequenza di atti la cui complessiva osservazione evidenzia con chiarezza che il frazionamento in una pluralità di atti è assolutamente artificioso e preordinato al solo scopo di ottenere una minor tassazione. Anche qui c'è un caso di scuola (Rm 343376 del 7 dicembre 1983; Cassazione 9163/2010), vale a dire quello della cessione di azienda realizzata spezzettando in una pluralità di contratti di cessione i singoli cespiti che compongono l'azienda stessa: in modo cioè da schivare l'imposta di registro proporzionale sul valore della massa aziendale oggetto di trasferimento, applicando invece l'Iva ai contratti di trasferimento dei vari asset.

Se dunque è legittimo che il fisco pretenda la tassazione dei contratti collegati osservando non il singolo atto ma la loro complessiva artificiosa concatenazione (Cassazione 8142/1996; 14900/2001; 2713/2002; 10660/2003), resta

da valutare il caso degli atti bensì collegati, ma che non sono frutto di una artificiosa frammentazione, ambito il cui emblema è rappresentato proprio dal conferimento d'azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni ottenute dal conferente nella società conferitaria.

In questa ipotesi, se ci si sofferma sul rilievo che, così operando, si approfitta di un carico tributario inferiore, significa svolgere un ragionamento superficiale, e non solo perché si dimentica che l'articolo 176, Tuir, esplicitamente esclude dal sindacato di elusività - ai fini delle imposte dirette - proprio le operazioni di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni (rendendo dunque incoerente una interpretazione che ritenga un dato comportamento elusivo per le imposte indirette e non elusivo

### IL PRINCIPIO

È illegittimo il frazionamento artificioso in una pluralità di atti preordinato allo scopo di una minore tassazione

### DIFERENZE RILEVANTI

«Asset deal» e «share deal» divise dalla responsabilità per la fiscalità pregressa che solo nel primo caso il cessionario si addossa

per quelle dirette).

In effetti, è assai rilevante la differenza (civilistica, fiscale e contabile) che intercorre tra un *asset deal* e uno *share deal*: si pensi solo ai profili di responsabilità per la fiscalità pregressa che il cessionario d'azienda si addossa (ai sensi dell'articolo 14 Dlgs 472/1997) rispetto al caso dell'acquisto di partecipazioni, ove tale responsabilità permane categoricamente in capo al cedente.

Da questa osservazione dovrebbe dunque discendere che la concatenazione può comportare la ritassazione dei singoli atti della catena solo quando essa sia ingiustificata e quindi con essa si consegua lo stesso risultato che si sarebbe conseguito senza lo "spezzatino", e cioè se si fosse stipulato un unico contratto. Quando invece sussistano valide ragioni economiche e, in particolare, il risultato finale della pluralità di atti tra loro collegati sia diverso da quello che si sarebbe conseguito con un unico contratto, allora di elusione non si può parlare: e, il caso dell'acquisto di partecipazioni nella società conferitaria dell'azienda, comporta evidentemente una bella differenza rispetto a quello dell'acquisto diretto dell'azienda stessa.

**Conseguenze immediate.** In caso di vittoria si potrà ottenere il rimborso

## L'intero importo va versato entro 60 giorni dalla notifica

Gianluca Boccalatte

Vediamo ora i risvolti pratici immediati delle liti fisco-contribuenti sulla ricalcolazione di atti sottoposti a registro. L'articolo 42 del Testo unico dell'imposta di registro distingue tre categorie di imposta: la «principale» (quella applicata al momento della registrazione), la «suppletiva» (quella richiesta dall'ufficio per correggere propri errori od omissioni) e la «complementare» (quella applicata in ogni altro caso).

### Pagamento integrale

L'imposta richiesta al contribuente (dopo la registrazione) in sede di ricalcolazione di una serie di atti da parte dell'ufficio, dovrebbe essere di natura complementare (come d'altro affermato dalle Entrate nella nota prot. n. 2007/84127 del 18 maggio 2007 della Direzione centrale accertamento), mentre alcuni uffici ne sostengono la natura principale.

Anche se si tratta di imposta complementare, non si può approfittare della norma secon-

do cui, in caso di riscossione in pendenza del giudizio di primo grado, se ne può versare solo un terzo, in quanto questa facilitazione è concessa solo per l'imposta complementare pretesa dall'ufficio per ragioni di accertamento di valore. Quindi al contribuente altro non resta che versare l'intero importo e sperare di ottenere il rimborso in caso di favorevole esito del giudizio.

Il pagamento di quanto provvisoriamente dovuto va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Questo comporta che molto difficilmente il giudice adito potrà fissare l'udienza di discussione dell'eventuale istanza di sospensione entro il termine per il pagamento. In questi casi, pertanto, si rende particolarmente auspicabile che i presidenti delle Ctp recepiscano l'esortazione (contenuta nella deliberazione 122 del 2010 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria) di avvalersi dell'articolo 47, comma 3, Dlgs 546/1992, in base al quale è possibile disporre la provvisoria

sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

### Sanzioni

L'atto impositivo con il quale è richiesta un'imposta complementare relativa alla ricalcolazione di una "catena" di atti non dovrebbe essere accompagnata da un provvedimento sanzionatorio. La richiesta di imposta complementare è infatti accompagnata da sanzione solo nei casi di omessa registrazione, di dichiarazione di valore ritenuta insufficiente e di occultazione di corrispettivo. Pertanto, qualora l'atto impositivo contenesse anche l'irrogazione di sanzioni, nel ricorso può essere invocata la non sanzionabilità del comportamento tenuto, facendo leva sull'orientamento giurisprudenziale (sentenze n. 2/2008 della Ctr di Milano, n. 6/2008 della Ctr di Vicenza e n. 278/2006 della Ctr Milano) che disconosce la possibilità di procedere all'applicazione di sanzioni in presenza di comportamenti elusivi.

Nelle migliori librerie

# COME GUADAGNARE IN BORSA CON INTERNET

GRATIS UN TRADING SYSTEM

Le tecniche del trading veloce. Come comprare e vendere titoli in giornata o in pochi minuti

Scalping, Forex, Spread Trading, Binary Trading

Pagg. 412 - € 34,00

RENATO DI LORENZO

GRUPPO 24 ORE

Gli approfondimenti

IN EDICOLA

Dai procedimenti di verifica e avvisi di accertamento, alle ispezioni documentali e indagini bancarie. «Come difendersi dalle verifiche fiscali», in edicola a 11,50 euro più il prezzo del quotidiano, dedica un approfondimento anche all'abuso del diritto.

ON LINE

LEX24 REPERTORIO24

Nella banca dati di Lex24 (www.lex24.ilssole24ore.com) le sentenze aggiornate sull'abuso del diritto. Lex24 offre percorsi operativi di giurisprudenza e la rassegna «Le Sezioni unite della Corte di cassazione».